

## REGOLAMENTO FORMAZIONE DI EBILTER - ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO

Art. 1 - Cosa si intende per collaborazione degli organismi paritetici alla formazione ex D.lgs. 81/2008?

L'Art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08 e s.m. e i. introduce il "dovere" di collaborazione in capo ai datori di lavoro con gli organismi paritetici nell'attività di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

A tal proposito si riporta per comodità di chi legge il contenuto della norma:

"La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".

Il legislatore utilizzando il termine "collaborazione" e non "validazione" intende che il datore di lavoro può avvalersi dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la sicurezza sul lavoro. Questi ultimi sono rappresentati dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, c. 1, lett. ee) D.lgs. 81/08 ovvero organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.

A tal fine l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 D.lgs.81/08 (repertorio n. 221 del 21 dicembre 2011) precisa nella nota all'Allegato A quanto di seguito:

"in coerenza con le previsioni di cui all'art.37, comma 12, del D.lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h) D.lgs. n.276/2003 e s.m. e i. e agli organismi paritetici, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. ee) del D.lgs.81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione."

A supporto di quanto sopra riportato è intervenuta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, un documento recante "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni" (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012) concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti. In tal modo si completa e chiarisce - attraverso l'identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa.

All'interno di quanto sopra è possibile trovare un'apposita sezione (pag.6 e ss.) denominata "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dove viene definitivamente ribadito quanto già chiarito nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di cui si evidenziano di seguito i punti salienti:

1. "il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico";
2. "la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente

con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte a riguardo";

3. "si puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano di versi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all'organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al riguardo).

Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo delle attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa."

In ultimo si ricorda che nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici.

La precisazione di cui sopra muove dal presupposto che nessuna norma giuridica specifica che gli Organismi Bilaterali sono soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo, ivi compresa la validazione in senso stretto, in quanto tali attività sono in carico a ASL, INAIL, DTL etc.

E' pertanto necessario ricordare a tutti gli addetti, e non, al settore che l'art.12 delle Preleggi al codice civile, 1°cv., (Interpretazione della legge) impone che "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."

Art. 2 - Come si svolge la collaborazione ex art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08 con EBILTER?

**Soluzione A - L'azienda** richiede via mail all'indirizzo di posta certificata di EBILTER almeno 15 giorni prima dell'attivazione del corso, salvo diverso accordo con l'ente, una richiesta di collaborazione;

**Soluzione B - L'azienda** richiede via mail all'indirizzo di posta certificata di EBILTER almeno 15 giorni prima dell'attivazione del corso, salvo diverso accordo con l'ente, una richiesta di collaborazione, attraverso l'ente di formazione prescelto dal datore di lavoro;

*In entrambi i casi ai punti A e B ove la richiesta non riceva riscontro dall'EBILTER entro quindici giorni dal suo invio, o in base all'accordo previsto con l'ente, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.*

Art. 3 - Contratto in associazione in partecipazione tra EBILTER e strutture formative

EBILTER intende erogare servizi di formazione professionale ai propri associati ma, non disponendo di idonee strutture tecniche proprie adatte allo scopo nel territorio Italiano, ha deciso di costituire delle associazioni in partecipazione per la gestione dell'attività inerente i servizi di formazione professionale, le cui modalità saranno delineate nel contratto tipo che riportiamo in toto, contratto che sarà il modello che EBILTER adotterà nei confronti delle strutture formative sul territorio Italiano:

#### 'CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente Scrittura Privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra le sottoscritte:

**EBILTER - Ente Bilaterale del Terziario**, in persona del suo Presidente Dr. Fabiano Rinaldi, con sede legale in 16043 Chiavari (GE), Corso A. Gianelli n. 1, C. FISC. XXX,

(di seguito per brevità denominata “**EBILTER**”)

**E**

**XXX**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* XXX, con sede legale in XXX, C. FISC. e P. IVA. XXX,

(di seguito per brevità denominata “**CFE**”)

#### **PREMESSO CHE**

- I) EBILTER - Ente Bilaterale del Terziario è un ente con natura giuridica di associazione non riconosciuta, costituito in misura paritetica da organizzazioni nazionali di datori di lavoro e dei lavoratori. Nell’ambito della propria attività EBILTER promuove la formazione sia in aula che a distanza, l’aggiornamento professionale dei lavoratori e degli addetti, anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o accordi con aziende specializzate in servizi di formazione professionale;
- II) CFE è una struttura specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e formazione in materia di igiene, sicurezza sul lavoro ambiente e qualità, con particolare riferimento alla normativa prevista dal D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i., ad aziende, enti e/o persone fisiche aventi sede su tutto il territorio nazionale;
- III) EBILTER intende erogare servizi di formazione professionale ai propri associati ma, non disponendo di un’idonea struttura tecnica propria adatta allo scopo nel territorio di competenza del CFE, ha deciso di costituire un’associazione in partecipazione per la gestione dell’attività inerente i servizi di formazione professionale, le cui modalità saranno delineate nei successivi punti del presente contratto;
- IV) CFE, essendo in possesso delle necessarie capacità tecniche e di idonee risorse umane, ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla suddetta associazione in partecipazione prestando la propria opera quale soggetto preposto all’erogazione dei servizi di formazione professionale;
- V) EBILTER e CFE, richiamando espressamente gli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile, dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto di associazione in partecipazione, le cui modalità saranno delineate nei successivi articoli del presente contratto.

**Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto, EBILTER e CFE (di seguito definite anche le “Parti”) convengono e stipulano quanto segue.**

#### **ART. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

#### **ART. 2 Oggetto**

L’associazione in partecipazione stipulata tra EBILTER e CFE ai sensi e per gli effetti del presente contratto ha per oggetto l’erogazione, da parte di CFE e nell’interesse di EBILTER (ovvero delle sue confluente regionali, nel cui interesse EBILTER sottoscrive il presente contratto), di servizi di formazione professionale, svolti da CFE quale associato in partecipazione per conto di EBILTER (ovvero delle sue confluente regionali) e presso i suoi associati. Le Parti pattuiscono espressamente che la titolarità dei servizi di formazione svolti ai sensi del presente contratto resterà in capo a EBILTER (ovvero alle sue confluente regionali).

#### **ART. 3 Svolgimento dell’attività di associato in partecipazione**

CFE si impegna ad apportare il servizio di formazione di volta in volta richiesto da EBILTER (ovvero dalle sue confluente regionali).

Nell’ambito dell’attività svolta quale associato in partecipazione ai sensi del presente contratto, CFE fatturerà direttamente al suo cliente il corrispettivo del servizio di formazione professionale svolto.

CFE svolgerà la propria attività di associato in partecipazione ai sensi del presente contratto senza alcun vincolo di dipendenza nei confronti di EBILTER (ovvero della sua confluenza regionale) e potrà farsi coadiuvare, per la propria attività, da collaboratori di sua fiducia che comunque per nessuna ragione o titolo potranno accampare diritti nei confronti di EBILTER (ovvero della sua confluenza regionale).

#### **ART. 4 Regolamentazione tecnica**

CFE dovrà svolgere l'attività di formazione per conto di EBILTER (ovvero della sua confluenza regionale) nel rispetto delle seguenti procedure tecniche e didattiche, obbligandosi per ogni progetto formativo a:

- raccogliere, comunicare ed aggiornare a EBILTER il curriculum del Responsabile di Progetto, per ogni Progetto, che EBILTER deve validare prima dell'avvio dell'attività formativa relativa.
- raccogliere, comunicare ed aggiornare a EBILTER il curriculum di ogni docente coinvolto nei Progetti che il CFE intenda coinvolgere nell'attività formativa che EBILTER deve validare prima della stessa
- raccogliere, comunicare ed aggiornare a EBILTER il materiale formativo inclusi i test di verifica che il CFE, attraverso i docenti dallo stesso CFE selezionati, intende utilizzare per attivare l'attività formativa relativa
- comunicare entro massimo tre giorni dall'inizio dell'attività formativa: luogo, orari, docenti per ogni attività formativa volesse attivare
- comunicare entro massimo cinque giorni dalla fine dell'attività formativa: registri presenze in originale, test di verifica in originale, moduli di gradimento del corso anche in copia oltre al foglio di calcolo riassuntivo dei dati del corso perché EBILTER possa predisporre gli attestati
- EBILTER emetterà di conseguenza gli attestati dei partecipanti al corso di cui ci sarà evidenza di superamento dei test di verifica e li consegnerà al CFE che sarà tenuto a controfirmarli da parte del Legale Rappresentante
- EBILTER si riserva di richiedere, per ogni attività formativa in pianificazione da parte del CFE, informative e specifiche suppletive o integrative
- EBILTER si riserva di effettuare sopralluoghi on site al fine di verificare la corretta erogazione del corso in relazione alle specifiche definite sul progetto relativo

#### **ART. 5 Rendiconto**

EBILTER ha diritto di ricevere da parte di CFE un rendiconto trimestrale circa l'attività prestata ai sensi del presente contratto, contenente le specifiche dei servizi di formazione svolti e gli importi dei relativi corrispettivi.

#### **ART.6 Regolamentazione economica**

Come previsto al precedente art. 3, CFE fatturerà direttamente al suo cliente il corrispettivo del servizio di formazione professionale svolto.

Per ogni attestato emesso in forza del servizio di formazione svolto ai sensi del presente contratto EBILTER incasserà un corrispettivo unitario pari ad € 10 (euro dieci), ovvero € 5 (euro cinque) in protocollo autonomo di emissione, ovvero per ogni attestato e-learning emesso in forza del servizio di formazione svolto ai sensi del presente contratto, incluso il corso e-learning relativo e gestione account per anni uno, EBILTER incasserà un corrispettivo unitario pari ad € 25 (euro venticinque) che CFE verserà direttamente a EBILTER con cadenza mensile previo invio di idoneo rendiconto (come previsto al precedente art. 5).

Il canone di attivazione di tale servizio è UNA TANTUM e corrisponde a € 300 (euro trecento) e deve essere corrisposto dal CFE alla sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART.7 Durata e recesso**

Il presente contratto ha validità biennale con decorrenza da XXX

Ove nessuna delle due parti invii all'altra, almeno 90 giorni della scadenza, lettera di disdetta a mezzo raccomandata a.r., il contratto si intenderà di volta in volta rinnovato per un ulteriore biennio.

Le parti contraenti potranno recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della data da cui avrà effetto, il tutto mediante lettera raccomandata A/R spedita al domicilio del destinatario.

**ART. 8 Risoluzione**

Il mancato adempimento, anche parziale, di una sola delle clausole del presente contratto (da considerarsi tutte essenziali ai sensi dell'art. 1455 c.c.) comporterà l'immediata risoluzione di diritto dell'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ART. 9 Modifiche**

Le eventuali modifiche apportate dalle parti al presente contratto avranno efficacia solo se effettuate in forma scritta.

**ART. 10 Domicilio**

Le parti del presente contratto eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

**ART. 11 Riservatezza**

Entrambe le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni e documentazioni di cui venisse a conoscenza come risultato delle attività svolte in base al presente contratto. In particolare, entrambe le parti si obbligano a non usare, nè pubblicare o rivelare a qualsiasi persona fisica o giuridica, senza il consenso scritto dell'altra parte, qualsiasi materiale, informazione e/o conoscenza acquisita o ottenuta, con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.

**ART. 12 Legge applicabile – Foro Competente**

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.

Tutte le controversie derivanti, a qualsiasi titolo, dal presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

**ART.13 Consenso al trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti di cui alla DPR 196/2003 e s.m.i. l'associante, in quanto titolare dei dati personali ha dato all'associato l'informativa prevista in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'associato all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall'associante nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto in n. due (2) esemplari originali in XXX, addì XXX.

**EBILTER**

Il Presidente

\_\_\_\_\_

**CFE**

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

In conformità agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni del presente Accordo: articoli 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. e 13.

**EBILTER**

Il Presidente

\_\_\_\_\_

**CFE**

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**Art. 4 - settori di attività**

Il settore di competenza di EBILTER è principalmente il settore terziario, ma anche tutti i settori compresi nei contratti sottoscritti dalle parti sociali, datoriali e lavoratori, che ad EBILTER fanno esplicito riferimento.

Art. 5 - modifiche

Il presente Regolamento è la Rev. 0

Ogni ulteriore modifica deve essere approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Chiavari, 27 ottobre 2014

Fabiano Rinaldi  
PRESIDENTE EBILTER

Mario Ricci  
VICE-PRESIDENTE EBILTER

Fabiano Rinaldi  
PRESIDENTE  
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE BILATERALE FORMAZIONE EBILTER